

## **TI\_GERICHTE 52.2006.83 vom 12. Juni 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-06-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2006.83](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2006.83)

FR: TI\_GERICHTE 52.2006.83 du 12 juin 2006

IT: TI\_GERICHTE 52.2006.83 del 12 giugno 2006

### **Regeste**

Demolizione di un muro a secco e di una serra fuori della zona edificabile

### **Erwägungen**

#### **E. 3.1**

Nel caso in esame è stata esperita una procedura di domanda di costruzione a posteriori, che riguardava il muro a confine e la serra. L'esecutivo comunale ha negato il rilascio della licenza edilizia e il Governo, confermando la decisione municipale, ha accertato l'esistenza di una violazione del diritto materiale applicabile. La risoluzione del Consiglio di Stato è cresciuta in giudicato incontestata. Nulla osta dunque, da questo profilo, all'adozione di un provvedimento di ripristino.

#### **E. 3.2**

Per quanto attiene il muro a secco posto a confine, l'intervento abusivo non è certamente irrilevante. Nonostante presenti in diversi tratti un'altezza inferiore a 1 m, è pur vero che si estende su una lunghezza di oltre 19 m, incidendo in misura significativa sul paesaggio circostante e creando un elemento di estraneità. La violazione materiale commessa dal ricorrente si pone in contrasto insanabile con le norme che regolano l'attività edilizia fuori delle zone edificabili e che impediscono di tollerare simili abusi. Il contrasto è grave ed evidente. L'interesse pubblico a rettificare l'abuso commesso non è d'altra parte di trascurabile importanza. L'abbattimento del muro in pietra non pone inoltre alcun problema di ordine tecnico. L'ordine di ripristino non disattende pertanto il principio di proporzionalità. Gli inconvenienti, per altro non comprovati, che la demolizione del manufatto arrecherebbe all'insorgente, non permettono di giungere a conclusioni a lui più favorevoli. Quand'anche dovessero effettivamente crearsi problemi di materiale proveniente dalla strada soprastante, il comune dovrà intervenire con opportuni accorgimenti tecnici conformi alla legge. Dal profilo della proporzionalità, il provvedimento disposto dal municipio non presta insomma il fianco a critiche di sorta. La demolizione del muretto si avvera infatti perfettamente idonea a ripristinare una situazione consona al diritto e regge quindi alle critiche del ricorrente.

#### **E. 3.3**

Anche la serra, di notevoli dimensioni si pone in contrasto insanabile con le norme che regolano l'attività edilizia fuori delle zone edificabili e che proteggono la natura e il paesaggio e salvaguardano l'integrità del territorio e la sua pianificazione. Per di più, la possibilità di smontare facilmente il manufatto, evocata dall'insorgente per poterne disporre durante il periodo invernale e smantellarlo per il resto dell'anno, fa apparire il provvedimento perfettamente esigibile e conforme al principio di proporzionalità. Anche sotto questo aspetto il giudizio governativo è privo di violazioni del diritto e deve essere

confermato. 4. Il principio della parità di trattamento nell'illegalità, invocato dal ricorrente con riferimento ad altre costruzioni abusive tollerate dal municipio nella zona, non permette di giungere a diversa conclusione. L'interesse all'attuazione del diritto oggettivo deve prevalere su quello riferito alla parità di trattamento. Ammettere il contrario significherebbe premiare la politica del fatto compiuto e vanificare il processo pianificatorio. L'ordinamento giuridico deve infatti essere fatto rispettare indipendentemente se vi siano altri abusi, purtroppo, non sanzionati.

#### **E. 5**

Sulla scorta di quanto esposto, il giudizio governativo resiste alle critiche del ricorrente e va pertanto confermato, parimenti all'ordine municipale di demolizione, immune da violazioni di diritto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 1, 21, 43, 44 e 45 LE; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese complessive fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: ; ; ; . terzi implicati 1. CO 1 2. CO 2 3. CO 3 Per il Tribunale cantonale amministrativo II  
presidente la segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.